

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)  
23 luglio 1997

Causa T-85/96

**Francis Alan Clarke**  
**contro**  
**Centro europeo**  
**per lo sviluppo della formazione professionale**  
**(Cedefop)**

«Non luogo a statuire»

Testo completo in tedesco . . . . . II - 755

**Oggetto:** Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento, in primo luogo, della decisione 5 aprile 1996, come modificata dalla decisione 22 aprile 1996, e, in secondo luogo, della decisione 21 maggio 1996, con le quali il convenuto ha respinto una domanda di proroga del distacco del ricorrente presso l'Ufficio statistico delle Comunità europee a Lussemburgo e ha ordinato la sua assegnazione a Salonicco.

**Esito:** Non luogo a statuire.

## Sunto dell'ordinanza

### Sulla domanda di non luogo a statuire

Con decisione del convenuto (Cedefop) 31 luglio 1995 il ricorrente veniva distaccato a partire dal 1° settembre 1995, data del trasferimento della sede del convenuto a Salonicco, presso l'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat) a Lussemburgo.

Con decisione 5 aprile 1996 il convenuto decideva di prorogare il distacco del ricorrente presso l'Eurostat fino al 2 maggio 1996.

Con decisione 22 aprile 1996 il convenuto concedeva al ricorrente una proroga del suo distacco presso l'Eurostat fino al 31 maggio 1996.

Con lettera 8 maggio 1996 il ricorrente chiedeva al convenuto una proroga del suo distacco fino al 31 settembre 1996, dato che il suo trasferimento all'Eurostat era previsto per il 1° ottobre 1996.

Con decisione 21 maggio 1996 il convenuto rigettava la domanda del ricorrente.

Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 31 maggio 1996 il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 179 del Trattato CE, un ricorso diretto all'annullamento, in primo luogo, della decisione 5 aprile 1996, come modificata dalla decisione 22 aprile 1996, e, in secondo luogo, della decisione 21 maggio 1996, con le quali il convenuto ha respinto la domanda di proroga del suo distacco presso l'Eurostat a Lussemburgo e ha ordinato la sua assegnazione a Salonico.

Con atto separato, depositato lo stesso giorno nella cancelleria del Tribunale, il ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori intesa, da una parte, ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione del convenuto relativa alla sua assegnazione a Salonico e, dall'altra, al mantenimento provvisorio della sua assegnazione presso l'Eurostat a Lussemburgo.

Con ordinanza 5 luglio 1996, causa T-85/96 R, Clarke/Cedefop (Racc. PI pag. II-1003), il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori.

Il 18 novembre 1996 il ricorrente ha depositato presso la cancelleria del Tribunale una domanda di non luogo a statuire. Nelle osservazioni 6 dicembre 1996, il convenuto ha dichiarato di non aver alcuna obiezione nei confronti di tale domanda.

Di conseguenza, occorre dichiarare che non vi è luogo a statuire.

## **Sulle spese**

Il convenuto ha chiesto al Tribunale di condannare il ricorrente alla totalità delle spese ai sensi dell'art. 87, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura. Il ricorrente avrebbe proposto il ricorso e la domanda di provvedimenti provvisori pur sapendo di non aver alcuna possibilità di successo (punto 16).

Infatti, secondo l'art. 20 dello Statuto del personale delle Comunità europee, «il funzionario deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio a cui è destinato o a una distanza conciliabile con l'adempimento delle sue funzioni». Accettando la nomina in ruolo, il 1° gennaio 1996, in qualità di dipendente del Cedefop, il ricorrente era consapevole che sarebbe stato tenuto a risiedere a Salonico, sede unica del convenuto, dal 1° settembre 1995 (punto 17).

## **Dispositivo:**

**Non vi è luogo a statuire sul ricorso.**

**Il ricorrente sopporterà le proprie spese nonché le spese che il convenuto ha sostenuto nell'ambito del procedimento sommario e del presente procedimento.**